

2 ANNO VI – LUGLIO / DICEMBRE 2020

APULIA
THEOLOGICA
RIVISTA DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE

Da Humanae vitae ad Amoris laetitia.

Criticità e risorse
della questione della natalità

a cura di R. Massaro – G. Lacerenza

EDB

SOMMARIO

FOCUS

MARCELLO SEMERARO

Discernimento e prudenza cristiana in san Tommaso » 197

PAOLO CONTINI

*La sessualità tra passato e presente.
Uno studio sugli usi e costumi degli italiani negli ultimi 50 anni*..... » 221

MARTIN M. LINTNER

*A cinquant'anni dalla Humanae vitae.
Contestualizzazione storico-culturale
dell'ultima enciclica di Paolo VI*..... » 237

GAIA DE VECCHI

Da Humanae vitae ad Amoris laetitia. Uno sguardo al femminile » 257

EMANUELE TUPPUTI

*L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis iudex
Dominus Iesus. Tra procedura giuridica e azione pastorale* » 275

ARTICOLI

FRANCESCO CACUCCI

*La riflessione pastorale in una Chiesa tutta sinodale.
Per una teologia pratica in Puglia* » 301

PETER SCHALLENBERG

*Die Seele der Kirche anvertrauen.
Zur Form katholischer Frömmigkeit bei Romano Guardini*..... » 317

ALFREDO GABRIELLI

*Le necessità dei tempi e la premura del pastore.
Cipriano di Cartagine
e la riammissione dei lapsi nel Corpo del Signore*..... » 331

ANTONIO BERGAMO

*Opposizione polare e temporalità.
Il rapporto enantiologico in Romano Guardini* » 371

BARBARA MODUGNO <i>I sogni della Chiesa nella «Querida Amazonia»</i>	»	391
IONUȚ-CONSTANTIN PETCU <i>La legislazione ortodossa riguardante le relazioni interconfessionali nel regno della Romania: il Regolamento per le relazioni ecclesiastiche del clero ortodosso (1881)</i>	»	405
NOTA		
SAVERIO DI LISO <i>Il metodo in teologia: storia e prospettive</i>	»	433
RECENSIONI.....	»	439

EMANUELE TUPPUTI*

L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus*. Tra procedura giuridica e azione pastorale

1. Introduzione

La lettera apostolica in forma di m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus* (MIDI),¹ firmata il 15 agosto 2015, pubblicata l'8 settembre 2015 ed entrata in vigore l'8 dicembre 2015, ha evidenziato una certa lentezza delle strutture giudiziarie connesse ad alcuni aspetti come la lontananza dei tribunali dai fedeli, la lentezza dei processi, il costo oneroso delle cause, ma nello stesso tempo ha anche sollecitato una maggiore attenzione pastorale al fine di favorire un'adeguata prossimità verso quei fedeli che sono separati o divorziati o vivono una crisi coniugale. A tal proposito nella nuova riforma viene marcata in modo più incisivo l'importanza della prossimità e della vicinanza mediante specifici centri specializzati per un primo ascolto e per un ulteriore approfondimento di quelle situazioni di fedeli che vivono un amore ferito per il fallimento del loro matrimonio. Questo servizio di ascolto e consulenza è chiamato dal legislatore indagine pregiudiziale o pastorale (IPP).²

Per tal motivo si è ritenuto opportuno approfondire l'importanza di questo servizio di consulenza pregiudiziale o pastorale, che opera nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria, come atto importante e delicato e come azione pastorale specializzata, facente parte del discernimento e dell'accompagnamento pastorale e giuridico della Chiesa. Conscio di non poter affrontare ampiamente tutta la materia in queste pagine, ci limiteremo ad analizzare e contestualizzare l'interessante novità della riforma del processo di nullità matri-

* Presbitero dell'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, vicario giudiziale e responsabile del Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati; giudice del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese (emmanuel78@libero.it)

¹ FRANCESCO, lettera apostolica in forma di motu proprio *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015: AAS 107(2015), 958-970.

² FRANCESCO, MIDI, 967.

moniale operata da papa Francesco con il m.p. *MIDI* delineata negli articoli 1-5 delle Regole procedurali (RP) e in alcuni numeri dell'esortazione apostolica *Amoris laetitia* (AL) per poi vedere brevemente come tale novità sia stata recepita nelle diocesi della Puglia. La nostra analisi ci porterà a comprendere che nella *mens* del legislatore questo servizio costituisce l'espressione concreta non solo della sollecitudine pastorale della Chiesa «in uscita», ma anche di quella conversione delle strutture ecclesiali, sia a livello pastorale che giuridico, sollecitate a mostrare una maggiore prossimità verso quei fedeli in difficoltà, avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime, fine ultimo del diritto e delle leggi ecclesiastiche.

2. Contesto, origine e natura dell'indagine pregiudiziale o pastorale

Con la riforma introdotta da papa Francesco con il m.p. *MIDI* è stato riformato il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio del Codice di diritto canonico, per la Chiesa latina, modificando il libro VII del *CIC*, parte III, titolo I, c. I dando una nuova versione ai canoni che vanno dal can. 1671 al can. 1691, che riguardano le disposizioni speciali che regolamentano i giudizi di nullità matrimoniali. Ai nuovi 21 canoni riformulati nella lettera apostolica vanno aggiunti 21 articoli delle RP, che costituiscono un unico documento con i canoni del m.p., in cui si esplicano dei modi integrativi e innovativi necessari «ad rectam accuratamque renovatae legis applicationem necessariam, studiose ad fovendum bonum fidelium servanda».³ La riforma voluta da papa Francesco è stata fatta avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime (cf. can. 1752) e come intenzione principale quella di tutelare e difendere l'indissolubilità del matrimonio, dell'accertamento della verità attraverso lo strumento giuridico, favorendo una giusta celerità dei processi.

Va evidenziato che nella riforma del processo canonico matrimoniale l'esigenza della celerità del processo non è nuova nella Chiesa ma è stata da sempre una sua priorità. A tal proposito, significativi sono stati gli sforzi messi in campo dagli operatori della giustizia nell'elaborare una definizione delle cause matrimoniali celere e giusta al fine di tutelare la *salus animarum* e coniugare la dimensione giuridica con quella pastorale, viste come due dimensioni dell'azione ecclesiale che non si contraddicono ma si integrano a vicenda, per l'accertamento

³ FRANCESCO, *MIDI*, 966.

della verità. In questo solco, infatti, si pone il primo tentativo di far fronte alle lentezze applicative della disciplina processuale del CIC del 1917 dell'istruzione *Provida Mater* preparata dalla Congregazione dei sacramenti (15 agosto 1936), che trova una maggiore puntualizzazione e recezione nel m.p. *Causas matrimoniales* (28 marzo 1971) di Paolo VI, poi nel lavoro di riforma del *De processibus* e del nuovo Codice di diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983 in cui vennero riportate novità processuali importanti circa la questione della vicinanza tra i tribunali ecclesiastici e i fedeli e si constata una maggiore sensibilità pastorale del diritto canonico e il proposito di rendere più accessibile il processo canonico, mediante l'introduzione dei patroni stabili negli organici dei tribunali ecclesiastici. L'introduzione della figura del patrono stabile, prescritta per la prima volta nel nuovo Codice di diritto canonico dal can. 1490, è stato un primo segno della volontà del legislatore di garantire un approccio più pastorale tra i tribunali ecclesiastici e i fedeli, favorendo una maggiore accessibilità all'*iter* processuale anche per i fedeli meno abbienti, e una fiducia nell'operato dei tribunali. Inoltre, questa nuova figura nonostante non sia stata intesa come obbligatoria presso i tribunali, riscontrando non poche difficoltà, poiché vista con occhio critico e a tratti in conflitto con l'avvocato di fiducia, è stata valorizzata e ripresa con un intento precettivo sia dall'art. 113 dell'istruzione della *Dignitas Connubii* (25 gennaio 2005 [d'ora in poi: DC]) che dall'art. 6, § 1 delle norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici della CEI del 1997, riportata in forma invariata nell'art. 8, § 2 dell'aggiornamento delle nuove norme circa il regime amministrativo dei tribunali del 2 marzo 2018,⁴ resosi necessario a seguito della riforma del *MIDI*.

2.1. La riforma del processo di nullità matrimoniale e i due Sinodi dei vescovi sulla famiglia

Il Sinodo dei vescovi sulla famiglia, pensato in due tappe,⁵ è stato un evento ecclesiale e un autentico momento di sinodalità e collegialità preceduto da una consultazione capillare di tutte le componenti del popolo di Dio a cui è seguito un itinerario di lavoro scandito in due

⁴ Cf. CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, art. 8, § 1, in <https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2018/06/11/Decreto-Generale.pdf> (accesso: 14 gennaio 2020).

⁵ La III assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi, svoltasi nei giorni 5-19 ottobre 2014, dal tema *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione* e la XIV assemblea generale ordinaria del sinodo sul tema *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo*, svoltasi dal 4 al 25 ottobre 2015.

tappe. A tal proposito nel documento preparatorio del sinodo del 2014 si legge:

L'importanza del tema emerge dal fatto che il Santo Padre ha deciso di stabilire per il Sinodo dei Vescovi un itinerario di lavoro in due tappe: la prima, l'Assemblea Generale Straordinaria del 2014, volta a precisare lo *status quaestionis* e a raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare e vivere credibilmente il Vangelo per la famiglia; la seconda, l'Assemblea Generale Ordinaria del 2015, per cercare linee operative per la pastorale della persona umana e della famiglia.⁶

In questo documento è stato allegato un questionario con una serie di domande tra le quali, nella sezione dedicata alla pastorale delle situazioni matrimoniali difficili, è stata posta la domanda: «Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quali forme?». ⁷ Le risposte giunte sono state la base per l'elaborazione dell'*Instrumentum laboris* del sinodo,⁸ che ha riportato accanto all'analisi della molteplice situazione di difficoltà e di sfida in cui versa la famiglia (dimensione pastorale), l'esistenza pressante di una semplificazione e snellimento delle cause matrimoniali e altresì è stata rilevata una certa insoddisfazione da parte di molti sul mal funzionamento dei tribunali ecclesiastici (dimensione giuridica) e la poca conoscenza e il poco utilizzo dei connessi servizi. Inoltre si è fatta richiesta esplicita di un'impostazione più pastorale dei medesimi tribunali con una maggiore attenzione spirituale nei confronti delle persone.

Nell'assise sinodale del 2014 tra le tante questioni dibattute dai padri sinodali sulla famiglia viene richiesta, oltre a uno snellimento della procedura canonica delle cause di nullità, anche la responsabilità del vescovo nella propria diocesi e la necessità di dare una certa rilevanza alla pastorale giudiziale più integrata nella pastorale familiare, al fine di migliorare la preparazione delle cause e incentivare la formazione e preparazione di persone qualificate.⁹

L'esigenza di uno snellimento della procedura canonica sulla nullità matrimoniale e i risultati della nuova consultazione eccle-

⁶ SINODO DEI VESCOVI, III ASSEMBLEA STRAORDINARIA, «Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione», in A. SPADARO (a cura di), *La famiglia è il futuro. Tutti i documenti del Sinodo straordinario 2014*, Ancora, Milano 2014, 37.

⁷ *Ivi*, 44, n. 4, lettera f.

⁸ *Ivi*, 50-113.

⁹ Cf. SINODO DEI VESCOVI, III ASSEMBLEA STRAORDINARIA, «Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione», 190, n. 49.

siale precedente alla XIV assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi induce papa Francesco a istituire il 27 agosto 2014 una Commissione speciale di studio per la riforma del processo matrimoniale canonico, presieduta dal decano della Rota mons. Pinto. Il lavoro della Commissione speciale veniva trasmesso a papa Francesco che lo ha reso pubblico sotto forma di due motu proprio, *MIDI*, per la Chiesa latina, e *Mitis et misericors Iesus*, per le Chiese orientali, entrati in vigore l'8 dicembre 2015. Con la pubblicazione dei due motu proprio, avutasi a ridosso dell'apertura dall'assemblea sinodale, è chiaro che il pontefice ha voluto dare la possibilità all'assise sinodale di avere un orientamento pastorale, eludendo le questioni tecniche, che ha voluto affidare alla Commissione speciale. Circa la preparazione di persone qualificate e la pastorale giudiziale, il sinodo dei vescovi della XIV assemblea generale ordinaria¹⁰ in prima istanza nell'*Istrumentum laboris*, frutto di una ulteriore capillare consultazione delle diverse componenti del popolo di Dio, ha dato voce alla proposta di garantire in ogni diocesi un servizio di informazione, consulenza e mediazione pregiudiziale e ha offerto, successivamente, nella *Relatio finalis (RF)* del 2015 un sunto straordinario della pastorale sul matrimonio e della pastorale giudiziale, in relazione al mondo contemporaneo.¹¹

2.2. Ripercussioni della riforma nell'esortazione apostolica *Amoris laetitia*

Quanto espresso al n. 82 della *RF* della XIV assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi sulla famiglia trova eco nell'esorta-

¹⁰ Cf. SINODO DEI VESCOVI, XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, «La Vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo», in A. SPADARO (a cura di), *La famiglia oltre il miraggio. Tutti i documenti del Sinodo ordinario 2015*, Ancora, Milano 2015, 73-132.

¹¹ «Per tanti fedeli che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell'invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. I recenti Motu Proprio *Mitis iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus* hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche "rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati" (*MI*, preambolo, III) [...]. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrano in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. *MI*, artt. 2-3)» (SINODO DEI VESCOVI, XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, «La Vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo», 344-345, n. 82).

zione apostolica *AL*, in cui emerge con chiarezza la risposta e l'attenzione pastorale ma anche giuridica che i padri sinodali insieme con papa Francesco hanno voluto dare alla crisi culturale profonda della famiglia.

Questa attenzione pastorale e giuridica si evidenzia in particolare modo quando il pontefice ribadisce sia la responsabilità dei vescovi nell'attuazione di quanto normato nei due motu proprio al fine di assicurare un adire più celere dei fedeli alla giustizia, sia nel ribadire la necessità di «mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale». ¹² Da queste parole si evince che «per tanti fedeli che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell'invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere». ¹³ Inoltre, leggendo il testo di *AL* nel suo insieme si nota che il documento si pone in sintonia con le istanze sinodali ed esorta le comunità cristiane e gli stessi operatori della giustizia (cf. *AL* 244) a mettere in azione una collaborazione sinergica e atteggiamenti di ascolto, accompagnamento e discernimento saggio e competente per poter così superare «lo scollamento che in alcuni contesti ecclesiali si può registrare tra il grande sforzo di accompagnamento pastorale per le unioni matrimoniali in crisi o irregolari, e l'azione del tutto periferica dei tribunali, intesi come luoghi del giuridico e non dell'attenzione al bene salvifico delle persone». ¹⁴

2.3. Natura pastorale e giudiziale dell'indagine pregiudiziale o pastorale

Leggendo le RP annesse al m.p. *MIDI* e ritenute dal legislatore necessarie per una corretta e attenta applicazione della nuova norma matrimoniale, compare per la prima volta nell'art. 2 l'inciso «investigatio praeiudicialis seu pastoralis», qualificando l'indagine con due aggettivi uniti dalla congiunzione *seu* che in latino, «secondo il *Lexicon totius latinitatis* del Forcellini viene usata per indicare una sinonimia di fatto, due termini equivalenti, con il medesimo significato». ¹⁵ In

¹² FRANCESCO, esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, 1 aprile 2016, n. 244: AAS 108(2016), 409-410.

¹³ SINODO DEI VESCOVI, XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, «La Vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo», 344-345, n. 82.

¹⁴ A. GIRAUDO, «Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/6», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 28(2015), 321.

¹⁵ P.A. MORENO GARCÍA, «El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales», in *Ius canonicum* 56(2016), 67 (mia traduzione). Cf. anche: F.J. REGORDÁN

ragione di ciò, si comprende che «gli aggettivi *praeiudicialis* e *pastoralis* non determinano né una funzione alternativa né avversativa, ma hanno un significato equivalente»¹⁶ e hanno un valore esplicativo.

Dunque, il legislatore qualificando l'indagine con i due aggettivi pregiudiziale o pastorale ha voluto richiamare che la sua natura è equivalente, richiede una capacità d'accompagnamento pastorale, uno speciale discernimento ecclesiale e altresì esige una specifica competenza in ambito canonico. Per cui questo servizio, che viene vivamente proposto dalla normativa, deve essere inteso come «il primo passo che i Vescovi sono chiamati a compiere»¹⁷ nelle proprie diocesi e come espressione della sollecitudine pastorale della Chiesa che si pone in ascolto dei fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo. Alla luce di queste considerazioni si coglie che l'indagine mira a discernere le condizioni matrimoniali dei fedeli ed elaborare il vissuto e la vicenda coniugale, in cui l'esito giudiziale è una possibile risoluzione ma non l'unico sbocco di aiuto. In tal senso, l'IPP armonizzandosi con la pastorale familiare diocesana unitaria, costituisce una sorta di pastorale della prevenzione e protezione, una pastorale dell'orecchio che aiuta a compiere «il superamento di una previa e troppo netta distinzione dell'attenzione della Chiesa verso i coniugi in crisi tra quelli che sono interessati a una verifica di nullità e quelli che non prendono in considerazione tale ipotesi (perché non possono, non essendovene i requisiti minimi o perché non vogliono)».¹⁸

3. Svolgimento dell'indagine pregiudiziale o pastorale

Il pontefice con la nuova riforma attuata con il *MIDI* caldeggia la necessità dell'istituzione di un IPP, in forma stabile in ogni diocesi, che deve qualificarsi come una consulenza integrata, che miri a un accompagnamento pastorale e giuridico delle situazioni coniugali di coppia

BARBERO, «La investigación preliminar en las nuevas normas procesales del M.P. *Mitis iudex Dominus Iesus*», in *Anuario de Derecho Canonico* 5(2016), 41.

¹⁶ L. SABBARESE, «Il ruolo del parroco nella riforma del processo matrimoniale canonico», in *Le «Regole Procedurali» per le cause di nullità matrimoniale. Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia*, LEV, Città del Vaticano 2019, 75.

¹⁷ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, LEV, Città del Vaticano 2016, 13.

¹⁸ M. MOSCONI, «La fase previa all'introduzione del libello e la consulenza tecnica», in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus*, LEV, Città del Vaticano 2017, 73.

ferite o fallite. In tal modo il legislatore ha voluto assicurare l'aspetto pastorale che deve caratterizzare la prassi giudiziaria delle cause di nullità e anche l'aspetto giuridico garantito dalla professionalità dei ministri della giustizia dei tribunali ecclesiastici, invitati a operare un cambio di mentalità in modo da interagire ulteriormente con le strutture diocesane di pastorale familiare.

3.1. Modalità/ambito d'azione dell'indagine

L'art. 2 delle RP stabilisce che tale indagine deve svolgersi «intra pastorale opus diocesanum de matrimonio unitarium evolvitur». L'aver specificato il luogo in cui deve essere compiuta l'indagine pregiudiziale, implica che essa può divenire il luogo ideale ove si può creare un'autentica convergenza tra la pastorale familiare ordinaria e la dimensione giuridica-canonica.

La normativa dichiara che la struttura dell'indagine può svolgersi su due livelli, uno parrocchiale e/o l'altro diocesano¹⁹ e accoglie quei fedeli che attraversano crisi matrimoniali. In tal maniera l'*investigatio* diviene un servizio unico e autorevole di accoglienza e segno tangibile «conversionis ecclesiarum structurarum»²⁰, al fine di rendere agevole ai fedeli che vivono situazioni di crisi coniugale non solo la possibilità di fare chiarezza sulla loro situazione, ma anche di poter adire la giustizia ecclesiastica. Questa conversione pastorale delle strutture giuridiche-pastorali necessita di una sinergia tra le strutture giudiziarie e la pastorale familiare diocesana mediante l'istituzione di una «struttura stabile», che prevede soggetti ritenuti idonei dall'ordinario del luogo e che sono suddivisi in tre categorie di consulenti (parroci, membri di una struttura stabile, avvocati) che, come dei «cerchi concentrici»²¹, operano in modo sinergico. Dunque, dal testo normativo

¹⁹ FRANCESCO, *MIDI*, 967.

²⁰ FRANCESCO, *MIDI*, 960.

²¹ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione. Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2018, 65 (d'ora in poi: CEC, *Istruzione Per venire incontro*). Tale espressione viene usata nell'istruzione, edita dalla Congregazione per l'educazione cattolica, nella parte in cui parla dei consulenti chiamati a operare nell'indagine pregiudiziale «ponendoli in tre categorie che sono come dei centri concentrici: 1. un primo livello costituito dai parroci o altri "dotati di competenza anche se non esclusivamente giuridico-canoniche" che sono i primi ad essere contattati per la verifica della validità del matrimonio; 2. un secondo livello è costituito dai membri di una "struttura stabile" che operano nei consultori familiari per un accompagnamento pastorale-psicologico nel quale possono emergere anche elementi rilevanti dal punto di vista giuridico in ordine alla possibile

si evidenzia come l'indagine pregiudiziale che potrebbe avere inizio in una struttura stabile della parrocchia, o di più parrocchie insieme, sia capace di accogliere e offrire un'attenzione particolare ai fedeli in crisi o in difficoltà matrimoniale. Ovviamente, il parroco o i parroci devono anche interagire e collaborare con una struttura stabile diocesana che, moderata dal vescovo e organizzata come servizio qualificato e competente dal punto di vista giuridico-pastorale, può meglio risolvere situazioni matrimoniali complesse su cui il parroco non potrebbe districarsi, specie se non ha competenza o una preparazione canonistica in merito. Pertanto, l'obiettivo prossimo dell'indagine previa a livello parrocchiale è quello di accogliere, accompagnare, ascoltare e mostrare un'attenzione particolare nei confronti di fedeli in difficoltà, per cui non deve essere vista come «la preparazione immediata e diretta del processo ma il discernimento circa l'effettività della condizione matrimoniale dei nubendi».²²

Questo accompagnamento richiede certamente una responsabilità e attenzione accurata da parte dei pastori che hanno contatto con le famiglie e comporta che ogni comunità parrocchiale, in modo particolare il parroco, si deve sentire partecipe dell'accompagnamento di questi fedeli che vivono situazioni coniugali «irregolari» o in crisi e «valutare caso per caso la progressiva inclusione delle persone che, separate da tempo, sono particolarmente bisognose di accoglienza, di accompagnamento e di misericordia».²³ Inoltre, in questo primo livello di consulenza occorre evitare

un'impostazione che applichi in modo quasi deduttivo la dottrina attraverso le norme per giungere asetticamente alle conseguenze. Ciò non significa emarginare la dottrina o le norme, ma assegnare loro un ruolo fondamentale di riferimento e di illuminazione nel processo di discernimento sul vissuto personale, non dato però mai

nullità matrimoniale; 3. un terzo livello è costituito dagli avvocati che possono raccogliere gli elementi giuridici emersi per introdurre il libello presso il Tribunale competente individuando i pertinenti capi di nullità e raccogliere le prove nonché l'eventuale consenso di entrambi i coniugi» (G. VERSALDI, «La consulenza matrimoniale come premessa al processo di nullità matrimoniale secondo l'Istruzione circa gli studi di diritto canonico», in *Educatio Catholica* 4[2018], 107).

²² M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, EDUSC, Roma 2016, 153.

²³ N. SCHÖCH, «Giustizia e misericordia nella riforma del processo di nullità matrimoniale ordinario», in P. PALUMBO (a cura di), *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris laetitia*, Giappichelli Editore, Torino 2017, 79.

per scontato o presupposto, ma aperto alle varianti che il vissuto di ognuno può comportare.²⁴

Al primo livello di consulenza parrocchiale la norma prevede un secondo livello che è costituito dalla struttura stabile diocesana o interdiocesana, a norma dell'art. 3 delle RP,²⁵ in cui compiersi una consulenza più articolata, organizzata, integrata nella pastorale matrimoniale diocesana, e altresì più qualificata, dal punto di vista tecnico-giuridico. Questa consulenza tecnico-giuridica era già prevista sia dalla DC all'art. 113, che prescriveva la presenza di un ufficio consultivo presso ogni tribunale ecclesiastico, così come dall'art. 56 del Decreto generale sul matrimonio canonico della CEI, ma come è stato ricordato in dottrina questa

ipotesi però non solo era largamente disapplicata, ma era molto più ristretta e definita tecnicamente (integrando una raccomandazione spesso assolta dai patroni stabili, ove esistenti). I *Motu propri* hanno invece delineato, ancorché sommariamente, un servizio caratterizzato e ampio. Anche le scienze umane e mediche possono fornire un apporto significativo per l'accoglienza e l'indirizzo dei coniugi.²⁶

Dunque, appare chiaro che nella *mens* del legislatore l'IPP ha un ruolo ampio, avendo una dimensione più diocesana, e costituisce una delle principali novità, un ufficio propriamente ecclesiastico²⁷ da cui dipenderà l'attuarsi dello spirito e della logica del nuovo processo matrimoniale che non può essere assicurato in modo approssimato e sbrigativo dai soli parroci.

²⁴ E. ZANETTI, «L'indagine pregiudiziale o pastorale, il primo colloquio, la raccolta degli elementi utili e la redazione del libello», in *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, LEV, Città del Vaticano 2018, 12.

²⁵ «Eadem investigatio personis concedetur ab Ordinario loci idoneis habitis, competentibus licet non exclusive iuridico-canonis pollentibus. Inter eas habentur in primis parochus proprius vel is qui coniuges ad nuptiarum celebrationem praeparavit. Munus hoc consulendi committi potest etiam aliis clericis, consecratis vel laicis ab Ordinario loci probatis. Dioecesis, vel plures dioeceses simul, iuxta praesentes adunationes, stabilem structuram constituere possunt per quam servitium hoc praebeat et componere, si casus ferat, quoddam Vademecum elementa essentialia ad aptiorem indaginis evolutionem referens» (FRANCESCO, MIDI, 967-968).

²⁶ DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, 90.

²⁷ Può essere così inteso poiché l'indagine pregiudiziale ha una finalità spirituale, a norma del can. 145, in quanto chiamata ad accompagnare con animo apostolico i fedeli separati o divorziati (cf. art. 1 RP) e altresì tecnica propria di un ufficio ecclesiastico stabile, a norma dei cann. 146, 148 e 156, per aiutare i fedeli feriti a conoscere le loro condizioni matrimoniali e raccogliere elementi utili per un eventuale processo (cf. art. 2 RP).

Da queste considerazioni si intuisce che l'IPP, che non esclude anche soluzioni congiunte (più diocesi insieme), si configura come un servizio giuridico-pastorale specializzato che prevede anche la stesura di un *Vademecum* per offrire linee generali su come organizzare il lavoro della consulenza. Insomma, questa struttura stabile diocesana è concepita come un servizio versatile e competente con esperti in materia non solo giuridico-canonica, ma anche in discipline umanistiche e scientifiche (medici, psicologi, consulenti familiari). Così intesa questa struttura diocesana, cruciale per la preparazione della causa, diviene il modo più concreto ed efficace di collaborazione tra pastorale ordinaria e pastorale giudiziaria.²⁸ Pertanto, approdando a questo livello diocesano di consulenza

occorre aiutare le persone a comprendere i differenti punti di vista dai quali si può esaminare la loro situazione matrimoniale: quello psicologico, morale, spirituale ed anche quello canonico; non bisogna confonderli, sebbene siano collegati. La consulenza non è direttamente finalizzata a riconoscere delle colpe, né a risolvere le problematiche interiori, ma a fare verità e giustizia sulla natura del matrimonio celebrato e quindi sul proprio attuale stato di vita di fronte alla Chiesa.²⁹

²⁸ A tal riguardo in dottrina è stato evidenziato come da questo punto di vista la riforma favorisca un maggiore inserimento pastorale dell'attività dei tribunali, in quanto «offre criteri utili a facilitare che l'avvio di un processo di nullità non sia sentito come esperienza estranea al discernimento e accompagnamento pastorale, personalizzato e autentico, che è sempre auspicabile intraprendere e offrire nelle varie situazioni di fragilità matrimoniale e familiare. Da ciò la previsione di una fase previa al processo diversificata [...] sulla quale è bene attrezzarsi per evitare che la comprensibile difficoltà ad organizzarla diventi una scusa per la sua mancata istaurazione. La Segnatura ha già incluso questo aspetto nelle nuove disposizioni date ai tribunali per redigere il loro rapporto annuale» (M.J. ARROBA CONDE, «La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e la famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti processuali», in J. MIÑAMBRES [a cura di], *Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, EDUSC, Roma 2019, 366).

²⁹ ZANETTI, «L'indagine pregiudiziale o pastorale, il primo colloquio, la raccolta degli elementi utili e la redazione del libello», 16. A tal proposito significativa e in stretta connessione con quanto esposto, sin d'ora, appare l'iniziativa della diocesi di Milano che, prima ancora delle indicazioni del m.p. *MIDI*, aveva istituito, mediante un decreto, un Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati. Cf. A. SCOLA, «Decreto di costituzione dell'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati (6 maggio 2015)», in *Ius Ecclesiae* 27(2015), 713-716; M. MOSCONI, «Il nuovo "Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati" dell'Arcidiocesi di Milano», *ivi*, 716-730.

3.2. Soggetti idonei a compiere l'indagine

Nella *mens* del legislatore, il vescovo, in quanto pastore e giudice di tutti i fedeli che gli sono affidati, è tenuto ad andare incontro a quanti necessitano di cure pastorali predisponendo delle strutture pastorali e designando operatori competenti che siano incaricati per attuare un efficace servizio giuridico pastorale specializzato. Di seguito, si prenderanno in esame i vari soggetti, che la normativa prevede come possibili consulenti e le loro responsabilità e competenze, che hanno trovato una giusta risonanza e chiarificazione nell'istruzione pubblicata il 29 aprile 2018 dalla CEC, dal titolo *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*.³⁰

3.2.1. Il vescovo

Tra i criteri che hanno dato origine alla riforma del processo sulla nullità matrimoniale troviamo la centralità del vescovo,³¹ che nella propria diocesi è costituito pastore, capo e giudice tra i fedeli a lui affidati. Il vescovo viene invitato dalla nuova riforma a essere segno della potestà sacramentale e ad avere un maggiore coinvolgimento della sua persona «nella gestione della giustizia ecclesiastica in virtù della quale assicurare una maggiore vicinanza degli organi giudiziari ai fedeli»³² bisognosi di una speciale cura pastorale. La norma prescrive che l'ordinario del luogo, in virtù di un atto di responsabilità pastorale legata alla sua *potestas regiminis ordinaria*, ha il compito di individuare e scegliere le persone idonee³³ che devono compiere l'indagine pregiudiziale o pastorale e di provvedere a un idoneo servizio per i fedeli che ne vorranno fruire. Inoltre, atteso che l'indagine è di natura sia pastorale che giuri-

³⁰ Cf. CEC, istruzione *Per venire incontro*, 57-97. L'istruzione si è resa necessaria e urgente a seguito della riforma del diritto processuale circa la trattazione delle cause di nullità matrimoniale per la formazione degli operatori dei tribunali ecclesiastici e per le persone coinvolte nella pastorale matrimoniale e familiare in un servizio giuridico-pastorale.

³¹ Cf. A. BECCIU, «Il Vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco», in *Quaderni dello Studio Rotale* 23(2016), 99.

³² P. MONETA, «Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale», in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 167.

³³ «Eadem investigatio personis concedetur ab Ordinario loci idoneis habitis, competentibus licet non exclusive iuridico-canonice pollutibus. Inter eas habentur in primis parochus proprius vel is qui coniuges ad nuptiarum celebrationem praeparavit. Munus hoc consulendi committi potest etiam aliis clericis, consecratis vel laicis ab Ordinario loci probatis» (FRANCESCO, *MIDI*, 967-968).

dica, l'art. 3 precisa che le persone ritenute idonee dall'ordinario del luogo devono avere competenze anche se «non esclusive iuridico-canoniche» (art. 3 RP); tra di esse vengono menzionate il parroco, il sacerdote che ha preparato i coniugi e altri chierici, consacrati o laici. Questa disposizione normativa se da un lato sembra preferire un approccio aperto con un'attenzione alla persona al fine di «offrire un'attenzione umana più profonda e articolata della semplice preparazione tecnico-canonica»,³⁴ da un altro verso crea delle criticità in quanto «non offre criteri sicuri per stabilire quali siano i soggetti abili a svolgere l'indagine pregiudiziale o pastorale».³⁵ Ma questa indeterminazione può essere superata dalle opportune indicazioni puntualizzate nell'ultima istruzione della CEC, relativa agli studi di diritto canonico,³⁶ e dal fatto che nella *voluntas legislatoris*, la pastorale familiare, che deve collaborare con il servizio giuridico-pastorale, dovrebbe sempre più giovare dell'apporto e della collaborazione di operatori preparati non solo dal punto di vista di sensibilità pastorale, ma anche giuridico-canonica.³⁷

3.2.2. Il parroco

Le RP all'art. 3 tra i soggetti preposti all'indagine chiamano in causa l'intervento del parroco o del sacerdote che ha preparato i coniugi alle nozze. Ciò rappresenta un'apertura delicata della riforma in quanto il parroco, sebbene sia la figura più prossima ai fedeli, in concreto non sempre potrebbe conoscere i fedeli a lui affidati a motivo dell'estensione della parrocchia o per il fatto che svolge il suo ufficio di parroco in diverse parrocchie, e quindi potrebbe essere la figura meno preparata per poter dare dei pareri circa la possibilità di introdurre una richiesta di nullità matrimoniale. In virtù di ciò è bene che il parroco in questa

³⁴ DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, 88.

³⁵ C.-M. FABRIS, «Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Novità normativa e profili critici», in *Ius Ecclesiae* 28(2016), 493.

³⁶ Cf. CEC, istruzione *Per venire incontro*, n. 2, 62-66; c. II, artt. 20-28, 85-91.

³⁷ Cf. CEC, istruzione *Per venire incontro*, n. 2, 64. Su questa linea si pone, prima ancora della pubblicazione dell'istruzione della Congregazione dell'educazione cattolica, anche un illustre canonista italiano che parlando della struttura stabile diocesana sostiene: «perché questo servizio sia adeguatamente svolto e possa far fronte alle esigenze di tante persone segnate da infelici esperienze di vita coniugale occorre infatti ricorrere a competenze diversificate, che siano in grado di intervenire sul piano psicologico, medico, umano e, non ultimo, anche quello giuridico» (MONETA, «Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale», 159). Della medesima opinione è il prof. Montini: cf. G.P. MONTINI, «Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale», in *Educatio Catholica* 4(2018), 14.

fase pregiudiziale sia capace di interfacciarsi con figure competenti in ambito canonistico per evitare consigli erronei e approssimativi. Questo aspetto non è da sottovalutare poiché

le conseguenze di un'indagine previa condotta senza esperti canonisti sono del resto evidenti: sia nel non aiutare le persone a una ricostruzione oggettiva della propria vicenda alla luce dei principi della dottrina cattolica sul matrimonio, sia nell'illudere le persone circa ipotesi di nullità non adeguatamente fondate che poi si infrangerebbero nella fase giudiziale, creando alla fine sconcerto e delusione, sia nello scoraggiare fedeli per i quali si darebbero cause di nullità che tuttavia sfuggono a un esame non adeguatamente approfondito.³⁸

Pertanto, appare utile, in questa fase pregiudiziale, che il parroco, oltre ai doveri legati all'ufficio parrocchiale come la preparazione prematrimoniale, sia messo nelle condizioni di compiere un'adeguata consulenza per un eventuale avvio di un processo di nullità e nel caso si rendesse consapevole di non avere gli strumenti minimali per compierla vi rinunci per evitare improvvisazioni o false illusioni nei fedeli. Si comprende bene che è importante e auspicabile che il parroco compia una buona formazione di base,³⁹ sebbene non nella forma impegnativa di tipo accademico.

³⁸ M. MOSCONI, «Persone e istituzioni nell'indagine previa», in *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano 2018, 57. Pertanto, se «l'Ordinario ritiene di affidare l'indagine pregiudiziale a persone non dotate di competenze giuridico-canoniche è evidente che l'indagine dovrà limitarsi ad una raccolta di informazioni sommarie sulla vicenda, sul percorso esistenziale e religioso, sulle motivazioni della scelta matrimoniale, sulle condizioni umane e personali al momento della celebrazione, sull'andamento della vita matrimoniale. Ogni successiva valutazione in ordine alla prospettabilità di una causa di nullità matrimoniale andrà affidata ad uno specialista» (E. SIGNORILE, «Il ruolo dell'avvocato nella riforma del processo matrimoniale canonico: prassi e prospettive», in *Le «Regole procedurali» per le cause di nullità matrimoniale*, 125).

³⁹ Questa formazione di base «permetterà di non lasciarsi prendere né da un atteggiamento lassista di chi superficialmente vede nullità matrimoniali da ogni parte, né da un atteggiamento disfattista di chi sconsiglia le cause di nullità perché appannaggio solo di chi ha grosse possibilità economiche o conoscenze particolari, né da un atteggiamento rigorista di chi è eccessivamente contrario alle cause di nullità per paura di incrinare il valore del sacramento del matrimonio. Queste persone che per prime sono coinvolte in un'opera di consulenza dovranno offrire un parere equilibrato e, là dove ve ne siano i presupposti, inviare ad un livello di consulenza più specializzato» (E. ZANETTI, «La consulenza canonica previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE [a cura di], *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, Ancora, Milano 2016, 19).

3.2.3. Le persone ritenute idonee dal vescovo

L'art. 3 delle RP dopo aver ricordato che l'indagine potrebbe essere compiuta in virtù del proprio ufficio, con potestà ordinaria vicaria, dal parroco (o sacerdote) che ha preparato i coniugi alle nozze, specifica «munus hoc consulendi committi potest etiam aliis clericis, consecratis vel laicis ab Ordinario loci probatis».⁴⁰ Dalla lettura della norma si intuisce che oltre a una preferenza, da parte del legislatore, che l'indagine sia svolta da persone idonee, si precisa che i soggetti ritenuti idonei e approvati dall'ordinario del luogo devono essere dotati di competenze non esclusivamente giuridico-canoniche. Per quanto la norma nella sua formulazione faccia intendere che le persone ritenute idonee dall'ordinario del luogo possano non avere competenze giuridico-canoniche, ciò non significa che fra queste non ci siano esperti in diritto canonico,⁴¹ dal momento che in questa prima fase di ascolto bisognerà recepire non solo la situazione attuale del fedele che richiede una consulenza, ma anche gli elementi utili che possono indurre a una richiesta di nullità matrimoniale nelle forme richieste dal diritto, tra cui quella più breve e, se il caso (cf. art. 5 RP), aiutare il fedele nella stesura del libello.

Alla luce di ciò si comprende bene quanto sia importante la scelta oculata dell'ordinario del luogo nell'individuare persone idonee che abbiano una competenza che si basa sulla saggezza, la scienza e l'esperienza,⁴² la buona fama, la conoscenza della dottrina, la sollecitudine per la giustizia, la prudenza e la sincerità. Ciò è importante in quanto il loro *munus consulendi* consisterà nel conoscere, attraverso diversi incontri, la condizione dei coniugi che vivono una crisi matrimoniale o sono separati o divorziati da un punto di vista pastorale e giuridico offrendo: 1) un aiuto per superare la crisi della vita coniugale; 2) consigli opportuni sia per un eventuale processo di nullità matrimoniale, sia indicando percorsi di discernimento pastorale e di integrazione all'interno della comunità cristiana, qualora non ci siano per questi fedeli feriti le condizioni per avviare un processo di nullità.

In virtù di questo, si comprende come tra queste persone ritenute idonee non si esclude la possibilità di avvalersi di specialisti in diritto canonico (operatori della giustizia: vicari giudiziali, difensori

⁴⁰ FRANCESCO, *MIDI*, 968.

⁴¹ Cf. G.P. MONTINI, «Esigenze vecchie e nuove di formazione del personale dei tribunali ecclesiastici», in *Educatio Catholica* (2016)3-4, 52.

⁴² Cf. G. GHIRLANDA, «Proposte e linee operative», in *Educatio Catholica* (2016)3-4, 89.

del vincolo,⁴³ patroni stabili, avvocati) dovendo, dopo la fase di ascolto pastorale, valutare giuridicamente la possibilità di avviare una causa di nullità. A riguardo appare opportuno ribadire che alle persone ritenute idonee dall'ordinario del luogo, ma che non abbiano una competenza canonica, è auspicabile oltre che necessario garantire e offrire una formazione idonea e adeguata.

In conclusione, per quanto sin qui delineato, si deduce che il professionista in diritto canonico, che sia il patrono stabile o privato, costituisce «l'anello finale della consulenza, quello in cui definitivamente si decide per l'introduzione della causa, approntando quanto necessario».⁴⁴

3.3. Finalità ed esiti dell'indagine

L'IPP è un servizio specializzato, che seppur dal carattere facoltativo, è caldamente auspicato dal legislatore che nelle RP agli artt. 4 e 5 delinea chiaramente la finalità e l'esito della medesima. Dalla lettura di questi articoli si può comprendere che l'indagine pregiudiziale è un servizio di consulenza che, svolgendosi nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria (cf. art. 3 RP), è orientata/finalizzata: 1) alla conoscenza delle condizioni dei coniugi divorziati o risposati e alla situazione in cui questi vivono e chiedono un accertamento della validità del loro vincolo (cf. art. 2 RP); 2) alla raccolta di elementi utili per un eventuale processo di nullità (cf. artt. 2 e 4 RP); 3) alla stesura del libello, esito finale dell'indagine e primo atto formale con cui ha inizio il processo, che dovrà essere presentato al tribunale competente (cf. art. 5 RP). Appare chiaro che per raggiungere la sua finalità l'indagine pregiudiziale ha come prerogativa quella di essere un servizio di ascolto e di ricerca della verità sul vincolo che ha il suo punto di partenza dal dubbio sulla validità del matrimonio, che il fedele può avere.

3.3.1. Ricerca della verità

Accertare la verità costituisce una prerogativa e una finalità dell'IPP che, dopo aver ascoltato quanti dubitano della validità del

⁴³ Si precisa che nel caso in cui l'indagine pregiudiziale o pastorale sia compiuta da ministri del tribunale, come il vicario giudiziale o il difensore dei vincoli, a norma dell'art. 113, § 2 della DC, non potranno prendere parte nella causa né come giudici né come difensori del vincolo, se verrà introdotta la causa di nullità.

⁴⁴ ZANETTI, «La consulenza canonica previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale», 21.

vincolo, deve appurare la presenza di elementi utili per l'avvio di un procedimento giudiziale, mediante un'attenta rilettura della vicenda matrimoniale del fedele. Pertanto, la ricerca della verità che gli operatori dell'indagine pregiudiziale sono chiamati ad accertare, se perseguita e ricercata con attenzione, può essere di aiuto agli operatori della giustizia nell'*iter* processuale per raggiungere, nella soluzione dei casi, l'effettiva verità, «la quale deve essere sempre fondamento madre e legge della giustizia».⁴⁵ Giustizia che a sua volta non potrà essere soggetta «al servizio di interessi individuali e di forme pastorali, sincere forse, ma non basate sulla verità».⁴⁶

3.3.2. *Accompagnare le situazioni irregolari*

L'IPP deve terminare con un parere che potrà essere, a seconda dei colloqui effettuati: 1) positivo, nel senso che si intravedono elementi utili per l'*iter* processuale; 2) dubitativo, che richiede ulteriore approfondimento tecnico-giuridico; 3) negativo, quando non si ravvisano elementi utili per compiere un processo giudiziale per la dichiarazione di nullità. In quest'ultima circostanza i fedeli non saranno lasciati a se stessi, ma indirizzati verso cammini particolari adatti e guidati da operatori pastorali (sacerdoti, catechisti, coppie guida ed eventualmente psicologi), i quali compiranno un'opera paziente e delicata di accompagnamento e di discernimento aperto alle situazioni concrete di questi fedeli per poi «approdare all'elaborazione di percorsi diversificati, magari parziali, imperfetti, ma realmente possibili».⁴⁷ Chi opera nel servizio giuridico-pastorale, qualora non riscontri elementi utili per un *iter* processuale, o si trovi davanti a un pronunciamento negativo del tribunale ecclesiastico che non appare riformabile, ha di fronte a sé due possibilità: 1) aiutare i fedeli «a conoscere quali sono le condizioni che rendono possibile o persino opportuno anche per un cristiano giungere alla separazione (sulla base della dottrina di cui ai cann. 1151-1155) o addirittura al divorzio (che per il fedele avrà sempre il significato di una separazione)»;⁴⁸ 2) indirizzare questi fedeli verso realtà pastorali (associazioni, consultori, centri di ascolto pastorali specializzati e competenti) per un ulteriore percorso di accompagnamento e discernimento.

⁴⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso agli ufficiali e agli avvocati del Tribunale della Rota Romana*, 25 gennaio 1988: AAS 80(1988), 1185.

⁴⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai componenti del Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 1994: AAS 86(1994), 949.

⁴⁷ E. ZANETTI, «Il diritto canonico e le situazioni cosiddette irregolari dal punto di vista matrimoniale», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 30(2017), 307-308.

⁴⁸ MOSCONI, «Persone e istituzioni nell'indagine previa», 65.

In questo *modus procedendi* si comprende l'importanza di questo servizio giuridico-pastorale, che intravedo come il luogo significativo di convergenza tra diritto e pastorale o un ponte che aiuta, accoglie, accompagna e indirizza questi fedeli che vivono situazioni di sofferenza (per separazioni, divorzi o abbandoni) a comprendere come vivere da discepoli del vangelo un'eventuale «nuova unione che non potrà che essere di carattere non coniugale (anche qualora civilmente ne avesse le sembianze)». ⁴⁹ In tutto questo si può cogliere l'importanza di una corretta sinergia tra dimensione giuridica e dimensione pastorale e tra pastorale familiare ordinaria e pastorale giudiziale, che rifugga un finto «pastoralismo» ⁵⁰ e applichi una giustizia che, senza sganciarsi dalla misericordia, persegua il bene possibile dei fedeli segnati da un amore ferito e accerti la verità sull'esistenza o meno del vincolo del loro matrimonio fallito. Tale sinergia, rispettando il proprio campo d'azione, potrà essere anche motivo di stimolo e di attenzione per impostare al meglio i percorsi per fidanzati o affrontare le situazioni difficili compiendo un serio cammino di accompagnamento e discernimento al matrimonio e nella vita familiare. Infine, tutto questo rende concreta e praticabile la *via caritatis*, come strada sulla quale la Chiesa si mostra vicina a quanti sono segnati da un amore ferito e smarrito e compie un serio e attento accompagnamento e discernimento pastorale (che richiede un impegno dei pastori) e personale (che richiede un impegno serio del fedele), «evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità». ⁵¹ Da questo processo di accompagnamento e di discernimento si può giungere a una integrazione di questi fedeli nella comunità cristiana sviluppando una pastorale dalle attenzioni umane ed evangeliche, nei confronti dei diversi fedeli che vivono situazioni di fragilità o di imperfezione, secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del vescovo. ⁵²

3.3.3. *Stesura del libello e soggetti competenti*

La redazione del libello costituisce un passo eventuale, successivo, ma non unico o ad ogni costo, a una consulenza giuridico-pastorale che,

⁴⁹ *Ivi*, 63.

⁵⁰ Cf. M. DEL POZZO, «Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota», in *Ius Ecclesiae* 18(2006), 508.

⁵¹ FRANCESCO, *Amoris laetitia*, n. 243, 409.

⁵² Per riferimenti precisi circa gli orientamenti su AL di vescovi si rinvia al sito dell'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie nella sez. del Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati, alla voce «Orientamenti dei vescovi su AL», in <http://www.arcidiocesitrani.it/arcidiocesi/download> (accesso: 23 giugno 2020).

compiuta tramite consulenti di secondo livello della struttura stabile diocesana o mediante un avvocato, riscontri la presenza di elementi utili e chiari per poter avviare una richiesta di dichiarazione di nullità matrimoniale, che dovrà fondarsi su possibili capi di nullità comprovati da riscontri fattuali e documentali.

A tal proposito all'articolo 5 delle RP si legge: «Omnibus elementis collectis, investigatio perficitur libello, si casus ferat, tribunali competenti exhibendo».⁵³ La norma nella sua essenzialità prescrive tre passaggi: 1) raccolta di tutti gli elementi; 2) compilazione del libello; 3) presentazione al tribunale competente. La stesura del libello è l'atto d'introduzione della causa, riconducibile alla volontà di parte che ha la capacità di stare in giudizio e di impugnare la validità del proprio vincolo matrimoniale. Una volta stilato, il libello viene presentato al tribunale competente e da quel momento ha inizio un rapporto processuale tra la parte attrice e il tribunale, mediante il vicario giudiziale (cf. can. 1676, § 1). Le norme circa la redazione del libello hanno subito delle integrazioni in base alla tipologia processuale prevista dalla nuova riforma, che ha aggiunto la possibilità del processo più breve davanti al vescovo (cr. cann. 1683-1684), accanto alla possibilità del processo ordinario (cf. can. 1504) e documentale che è stato ulteriormente semplificato (cf. cann. 1688-1690 *MIDI*).

Pertanto, nella via processuale ordinaria, in ossequio all'invariato can. 1504, la redazione del libello segue precise indicazioni fondamentali quali: 1) il destinatario del libello ossia il giudice o il tribunale competente con i dati personali della parte attrice e l'oggetto della richiesta; 2) il motivo giuridico su cui si basa la richiesta indicando in modo sommario fatti, prove e argomenti confacenti a dimostrare quanto asserito; 3) la sottoscrizione del libello da parte dell'attore o del suo procuratore che ha ricevuto mandato di rappresentarlo, unitamente alla data nonché il luogo ove l'attore o il procuratore abitano; 4) l'indicazione del domicilio o quasi domicilio del convenuto.

A queste indicazioni vanno aggiunte quelle riportate nell'art. 116, §§ 2-3 della *DC*, che prescrive: 1) il dovere di aggiungere al libello copia autentica dell'atto di matrimonio ed eventualmente la documentazione sullo stato civile delle parti; 2) l'illecita richiesta di relazioni peritali al momento della presentazione del libello. Maggiore attenzione, invece, andrà posta per la stesura del libello per il *processus brevior* davanti al vescovo; per la natura straordinaria o eccezionale del processo (cf. can. 1683 *MIDI*), oltre a riportare le indicazioni del can. 1504, in ossequio al can. 1684 *MIDI* deve: «1° esporre brevemente, integralmente e chia-

⁵³ FRANCESCO, *MIDI*, 968.

ramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda». ⁵⁴ Dal testo legislativo si evince che «è proprio a partire dall'esposizione dei fatti del libello, oltre che dall'esame delle circostanze di fatti e di persone, sostenuti da testimonianze e documenti, che il vicario giudiziale potrà valutare la presenza o meno di quanto richiesto per l'ammissione al *processus brevior*». ⁵⁵ Appare chiaro che nel libello, con tutti gli allegati, ci sia una congruenza fra le circostanze di fatti e di persone e l'ipotetica nullità del matrimonio, così da non aver bisogno di una specifica e approfondita istruttoria. A tal proposito nell'art. 14 RP, ⁵⁶ a titolo di esempio, vengono elencate alcune circostanze che potrebbero consentire al consulente o al vicario giudiziale la trattazione di una causa di nullità per mezzo del *processus brevior*. Per sgombrare il campo da equivoci, va precisato che

queste circostanze di fatto non sono nuovi capi di nullità. Si tratta semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ha da tempo enucleato come elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità. Esse possono presentare, in certi casi, una tale valenza fattuale da suggerire con evidenza la nullità del matrimonio. ⁵⁷

4. L'indagine pregiudiziale o pastorale nelle diocesi della Puglia

Dopo aver esaminato in cosa consista la novità dell'IPP ci apprestiamo a evidenziare in modo succinto ⁵⁸ come tale istituto canonico sia stato recepito nelle diocesi della Puglia. Da un sondaggio compiuto tra il 2017 e il 2018 mediante un questionario rivolto a tutti i vicari giudiziali delle diocesi pugliesi si è riscontrato che in tutte le diocesi dalla

⁵⁴ FRANCESCO, *MIDI*, 965.

⁵⁵ A. ZAMBON, «La presentazione del libello», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, 34.

⁵⁶ Su questo articolo delle RP si veda anche: A. D'AURIA, «*Mitis Iudex Dominus Iesus*. Alcune considerazioni sull'art. 14 delle Regole procedurali», in E.B.O. OKONKWO – A. RECCHIA (a cura di), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme intradotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2016, 59-104.

⁵⁷ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, 32.

⁵⁸ Per un approfondimento sul tema rinvio al mio studio di ricerca dottorale dal titolo *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi della Puglia*, di prossima pubblicazione presso Urbaniana University Press.

pubblicazione del *MIDI* e successivamente dell'esortazione post-sinodale *AL* sono stati celebrati o proposti convegni e incontri, ma circa la recezione dell'innovativa e incisiva norma che chiede di istituire in ogni diocesi un servizio specializzato di ascolto, di informazione, di consulenza si è potuto desumere di trovarsi davanti a diversi modelli attuativi. Dalla lettura dei dati raccolti si è evidenziato che attualmente, in Puglia, si configurano 4 modalità organizzative nel fare la consulenza:

1) Struttura stabile (cf. art. 3 Regole procedurali *MIDI*): una diocesi costituisce come organismo di curia una struttura stabile di accoglienza-discernimento-orientamento. È il caso dell'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie che, con decreto arcivescovile dell'11 marzo 2016, ha istituito un Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati nell'ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano che collabora con la pastorale familiare diocesana.

2) Serie di servizi in connessione tra loro (ufficio famiglia - consultorio - Tribunale ecclesiastico diocesano/vicario giudiziale) che lavorano in sinergia. È il caso delle diocesi di Taranto, San Severo, Molfetta, Cerignola e Foggia.

3) Consulenza compiuta prima dal vescovo e poi dal vicario giudiziale diocesano o solo da quest'ultimo in virtù del suo ufficio, e/o sacerdote esperto in diritto canonico. È il caso delle diocesi di Lecce, Brindisi, Manfredonia, Oria, Otranto, Conversano, Andria, Ugento, Nardò e Lucera.

4) Consulenza affidata direttamente al Tribunale ecclesiastico regionale pugliese (TERP). È il caso dell'arcidiocesi di Bari.

4.1. Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati (arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie)

In sintonia con il testo della *RF*, n. 82, per garantire la più compiuta attuazione di quanto previsto dall'esortazione post-sinodale *AL* e dalla nuova riforma del processo canonico nell'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie l'11 marzo 2016 è stato istituito con decreto arcivescovile, nell'ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano che collabora con la pastorale familiare, un Servizio per l'accoglienza dei fedeli separati, come struttura stabile diocesana che svolge un servizio di informazione, di consiglio e di mediazione verso i fedeli che si trovano a vivere situazioni difficili o irregolari. Il servizio diocesano è coordinato da un responsabile e composto da persone competenti in materia giuridico-canonica e in pastorale familiare, ritenute idonee e nominate dall'arcivescovo. Questi consulenti come espressione della cura del vescovo (cf. *CIC*, can. 383, § 1) svolgono, nelle diverse città dell'arcidiocesi, un'attività permanente di consulenza (gratuita): 1) di accoglienza e ascolto

per un'attenta analisi delle singole situazioni difficili o irregolari; 2) di orientamento di carattere pastorale, morale e canonico, al fine di garantire una vicinanza pastore-fedeli in difficoltà e un'adeguata indagine preliminare al processo matrimoniale; raccogliendo elementi utili per l'eventuale introduzione del processo giudiziale, ordinario, *breviore* o documentale, da parte dei coniugi, o del loro patrono davanti al Tribunale ecclesiastico competente (cf. RP, art. 4); 3) di collaborazione con la pastorale familiare diocesana con la finalità di offrire ai fedeli separati, per i quali non sono percorribili la via della nullità o dello scioglimento, «un aiuto puntuale, specifico e un servizio di accompagnamento»;⁵⁹ 4) di organizzazione, in sinergia con la pastorale familiare diocesana, di giornate di studio, di formazione e di approfondimento su tematiche giuridico-pastorali riguardanti la famiglia in generale e quella «ferita». Inoltre, il servizio diocesano è pensato come struttura stabile con una sede centrale presso la curia arcivescovile, ma opera simultaneamente mediante i consulenti nelle altre città dell'arcidiocesi, al fine di garantire e consentire una maggiore prossimità tra il vescovo e i fedeli feriti che presentano richiesta di aiuto perché si faccia chiarezza della loro situazione matrimoniale. L'organizzazione del Servizio diocesano così come è stata pensata ha dato luogo, in questi primi anni di attività, a un percorso di accompagnamento, di discernimento e di integrazione che ha prodotto l'attivazione di una rinnovata pastorale giudiziaria in cui la dimensione pastorale si integra con quella giuridica, al fine di donare sempre più fiducia e speranza a quei fedeli e a quelle coppie che vivono situazioni di difficoltà matrimoniali o di fallimento coniugale.

4.2. Efficacia dei modelli di consulenza in atto

Osservando le differenti modalità di consulenza riportate sinteticamente all'inizio con l'esperienza del SDAFS si può notare che non intercorrono differenze sostanziali, ma importanti diversità di carattere organizzativo. Nel caso del servizio giuridico-pastorale dell'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie l'attenzione è posta nel creare un servizio stabile specializzato con una cura specifica nell'accogliere, discernere e orientare che si avvale della collaborazione di soggetti competenti. La positività di tale metodologia consiste nell'aver un servizio stabile che funge da prossimità tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni difficili e l'operato del tribunale regionale.

⁵⁹ ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE, *Libro Sinodale*, Editrice Rotas, Barletta 2016, nn. 66-67; 71.

Nelle altre modalità di consulenza sebbene l'attenzione ai fedeli che vivono il dramma di un amore ferito sia garantito avvalendosi di diverse realtà e competenze, che vanno dal sostegno della pastorale familiare, a quello dei consultori o dei tribunali diocesani, potrebbero presentare dei limiti tra i quali quello di un agire da parte dei soggetti preposti all'accompagnamento in modo autonomo a discapito di una sinodale sinergia che è da preferirsi per il bene dei fedeli.

A tal proposito alcuni vicari giudiziali interpellati nel sondaggio hanno evidenziato che sebbene compiano una consulenza giuridica nella propria diocesi, alla luce di un'intesa presa a seguito di un confronto con il vicario giudiziale del TERP nel 2014 in cui «si ritenne di rendere il loro servizio più presente e operativo nell'ambito della chiesa locale»,⁶⁰ spesso manca una concertazione tra gli uffici di curia per poter realizzare un accompagnamento e un percorso di discernimento adeguato, che non sia solo rivolto a un eventuale processo di nullità matrimoniale. Inoltre, diversi vicari giudiziali hanno evidenziato che spesso manca anche una formazione adeguata degli operatori che potrebbero essere preposti a tale servizio di ascolto di questi fedeli e hanno auspicato la possibilità che ci sia da parte dei vescovi una maggiore sensibilità e attenzione a questo aspetto.⁶¹ È auspicabile, dunque, avere una cabina di regia che sappia coordinare le varie competenze per il bene dei fedeli e del sacramento del matrimonio. Un servizio giuridico-pastorale a livello regionale, che funga da coordinamento al fine di sopperire alla mancanza di competenze in alcune diocesi e per offrire un servizio di accoglienza, di discernimento, di orientamento e di formazione permanente e integrale.

5. Conclusioni

Giungendo alle conclusioni si può affermare che l'IPP ha una sua importanza e costituisce una delle principali novità della riforma del processo di nullità matrimoniale, introdotta dal motu proprio *MIDI*.

⁶⁰ P. LARocca, «La pastorale giudiziaria», in *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Cacucci Editore, Bari 2018, 47.

⁶¹ A tal proposito, come è stato giustamente osservato, «servono corsi di aggiornamento per i parroci; materiale informativo per le persone; individuazione di una pluralità di figure per le attività previe, dopo aver ricevuto adeguata formazione. Bisogna evitare di improvvisarsi giuristi e accumulare ruoli (come accade se chi fa la consulenza finisce per fare anche l'istruttoria e perfino la sentenza)» (M.J. ARROBA CONDE, *La pastorale giudiziale. Prolusione per l'apertura dell'anno giudiziale 2018, Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese*, 4, in <http://www.terpuglia.it>, sezione inaugurazione anno giudiziario [accesso: 23 giugno 2020]).

Pertanto la si può configurare come un valido servizio/ufficio ecclesiale capace di creare un'armonica connessione tra l'attività pastorale e l'attività giuridica dei tribunali ecclesiastici. In queste pagine è emerso chiaramente come questo connubio o integrazione del servizio giudiziario nella pastorale familiare diocesana sia non solo una direttiva chiara della riforma, per il bene dei fedeli e delle loro coscienze, ma anche un impegno che tutti i vescovi dovrebbero favorire e concretizzare sempre più nelle proprie diocesi come una priorità.

Tutto ciò ha fatto rilevare l'importanza della suddetta indagine che va sempre più valorizzata in quanto costituisce un luogo e un servizio ecclesiale unico capace di assicurare organicità, professionalità, interdisciplinarietà e spirito di équipe e collaborazione tra pastorale e diritto. È apparso evidente che l'IPP, in quanto espressione eloquente della cura pastorale del vescovo ai fedeli e azione specifica della Chiesa verso situazioni particolari, debba essere sempre più integrata nell'ambito della pastorale familiare diocesana unitaria. Questa integrazione del servizio giuridico-pastorale nella pastorale familiare diocesana permetterà di superare un blocco, che dura da molto tempo, di una concretizzazione e attuazione del servizio di consulenza nelle diocesi e una maggiore prossimità tra i pastori e i fedeli.

Per tal motivo l'indagine pregiudiziale integrata nel contesto della pastorale matrimoniale diocesana, esprime non solo l'anelito particolare della Chiesa in uscita ma diviene uno strumento efficace di quella cura particolare che pastori e comunità ecclesiale sono chiamati ad avere verso ogni fedele e in special modo verso quanti vivono situazioni matrimoniali difficili o complesse.



*Con la riforma del processo di nullità matrimoniale introdotta da papa Francesco in forma di m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus* e successivamente la divulgazione dell'esortazione apostolica sull'amore della famiglia *Amoris laetitia*, tutta la Chiesa è stata invitata a compiere un affascinante cammino di conversione delle strutture giuridico-pastorali, di prossimità e di annuncio del vangelo. L'aspetto della prossimità è alla base di un'interessante novità della riforma operata da papa Francesco, delineata negli articoli 1-5 delle Regole procedurali del MIDI e in alcuni numeri di AL, che riguarda l'indagine pregiudiziale o pastorale che opera nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria, quale servizio specialistico a vantaggio della *salus animarum* e altresì servizio-ponte tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni difficili e l'operato dei tribunali. L'articolo focalizza l'attenzione sull'importanza di questa indagine e delle ripercussioni giuridiche e pastorali nel coniugare giustizia e misericordia, diritto e pastorale.*



With the reform of the marriage nullity process introduced by pope Francis in the form of m.p. Mitis iudex Dominus Iesus and the subsequent divulgation of the apostolic exhortation on love of the family Amoris Laetitia, the whole Church has been invited to a fascinating journey of conversion of the juridical pastoral structures, proximity and proclamation of the Gospel. The aspect of proximity is fundamental to the interesting novelty of the reform by pope Francis, delineated in articles 1-5 of the Procedural Rules of the MIDI and in some numbers of AL, that concerns the pastoral or prejudicial investigation that operates within the unitary diocesan pastoral care of marriage, as a specialized service for the benefit of salus animarum and serving as a bridge between the pastoral care of accompanying difficult situations and the work of the tribunals. The article focuses attention on the importance of this investigation and of its juridical and pastoral repercussions in combining justice, mercy, law and pastoral care.

INDAGINE PREGIUDIZIALE O PASTORALE – PASTORALE GIUDIZIALE
– PROSSIMITÀ – NULLITÀ MATRIMONIALE – ACCOMPAGNAMENTO
PASTORALE